

NORME E CONDIZIONI GENERALI

- 1 - Il transito deve essere effettuato nel periodo indicato nell'autorizzazione e sua eventuale proroga, esclusi i giorni e gli orari di divieto fissati dai competenti organi ministeriali. È fatta salva la facoltà insindacabile delle «Società» di revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento ovvero sospenderne temporaneamente la validità.
- 2 - La Ditta richiedente l'autorizzazione deve adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare in ogni caso perdite del carico.
- 3 - La Ditta dichiara sotto la propria responsabilità che l'eventuale completamento del carico, che dovrà essere specificatamente autorizzato, è nei limiti di massa consentiti dall'Autorizzazione e che inoltre il nuovo baricentro e la distribuzione delle masse sui singoli assi, non modificano le condizioni di transitabilità, nè costituisce una diminuzione della sicurezza del trasporto.
- 4 - Il veicolo o trasporto eccezionale non deve superare la velocità indicata nell'autorizzazione.
- 5 - Per le autorizzazioni a singolo viaggio o a più viaggi (multipla) non sono ammesse uscite intermedie al o ai percorsi autorizzati, se non prescritto o per situazioni di emergenza.
- 6 - In caso di convoglio, l'eventuale uscita e successivo rientro in autostrada del solo veicolo motore (motrice o trattore) deve avvenire sempre dalla porta speciale e non dalle altre porte. Il conducente del veicolo deve esibire l'autorizzazione al personale di esazione per l'annotazione sulla stessa del visto di uscita e successivo rientro.
- 7 - Il transito avverrà, di norma, in qualsiasi ora del giorno e della notte; eventuali obblighi e limitazioni orarie al transito stesso verranno prescritti dalla singola concessionaria per le proprie competenze.
- 8 - Il transito non può essere effettuato ove sussistano situazioni di menomazione per la sicurezza o di intralcio alla circolazione: traffico intenso, strada sdruciolevole, visibilità offuscata, nebbia, neve, ghiaccio, ecc.
Qualora tali condizioni sopravvenissero a transito iniziato, il veicolo o trasporto eccezionale deve raggiungere il primo spazio idoneo alla sosta (piazzola, area di parcheggio, area di servizio, piazzale di stazione) esistente nel senso di marcia, con esclusione della corsia per la sosta di emergenza, ed ivi attendere il ristabilirsi delle normali condizioni di transitabilità.
- 9 - Qualora venga prescritta la scorta di Polizia Stradale, la Ditta deve prendere diretti accordi con il competente Comando.
- 10 - Su tutti i veicoli o trasporti eccezionali devono essere montati due o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla in modo da essere visibili sia anteriormente che posteriormente.
È obbligatorio, inoltre, l'uso contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti.
Quando la larghezza del veicolo o trasporto eccezionale supera metri 2,50, la dimensione eccezionale deve essere segnalata anteriormente e posteriormente con apposite luci di massimo ingombro, bianche anteriori e rosse posteriori.
Tutti i dispositivi sopraelencati devono essere accesi sia di giorno che di notte.
Devono anche essere installati i pannelli posteriori di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti, nonché il segnale di pericolo.
- 11 - La Ditta è tenuta ad osservare le norme in vigore in materia di circolazione stradale, le prescrizioni particolari impartite all'atto del rilascio dell'autorizzazione, nonché eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni impartite durante il transito.
- 12 - L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e limitazioni localmente imposti ed evidenziati dalla segnaletica, compresi i cartelli a messaggio variabile.
- 13 - Le «Società» possono prescrivere, ai fini dell'esatta individuazione di punti o tratti del percorso sui quali debbono essere rigorosamente osservate particolari modalità di marcia, che il transito eccezionale venga effettuato con l'assistenza del proprio personale, il cui costo è a carico della Ditta.
- 14 - Le «Società» hanno facoltà di controllare, in qualsiasi momento e a spese della Ditta, la rispondenza del veicolo o trasporto eccezionale con quanto indicato nell'autorizzazione.
- 15 - Sui tratti di autostrada temporaneamente o strutturalmente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di veicolo o trasporto eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, la circolazione deve svolgersi a senso unico alternato, con pilotaggio del traffico da parte della Polizia della Strada.
- 16 - L'autorizzazione ed i documenti ad essa allegati devono essere in possesso del conducente e esibiti - a richiesta - al personale delle «Società».
- 17 - La Ditta deve consegnare, prima del ritiro dell'autorizzazione le attestazioni di versamento in c/c/postale degli importi relativi ai pedaggi ed indennizzi.
- 18 - La Ditta, contestualmente alla presentazione della domanda, deve esibire l'originale della polizza RCT con massimale unico secondo le indicazioni delle «Società» oppure l'attestato sostitutivo.
Le condizioni particolari di tale polizza devono esplicitamente prevedere la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione di trasporti eccezionali. Possono essere accettate polizze finalizzate a singoli transiti, purché riportanti le medesime coperture.
- 19 - In caso di trasporto eccezionale per conto terzi, la ditta richiedente l'autorizzazione deve esibire, unitamente alla richiesta, apposita dichiarazione attestante il possesso degli specifici requisiti ed autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 20 - La Ditta deve costituire, dietro richiesta delle «Società», fidejussione bancaria o assicurativa ovvero deposito cauzionale infruttifero a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi alla proprietà autostradale in dipendenza del transito del veicolo o trasporto eccezionale.
La Ditta è tenuta ad adeguare l'importo di tale garanzia qualora le «Società», a loro insindacabile giudizio, lo ritengano necessario, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
- 21 - La Ditta, su richiesta delle «Società», deve costituire apposita fidejussione bancaria o assicurativa ovvero deposito cauzionale infruttifero a garanzia del pagamento delle spese che le «Società» dovessero affrontare in relazione al transito di un veicolo o trasporto eccezionale.
- 22 - L'eventuale rimborso dei pedaggi ed indennizzi relativi ad autorizzazioni non utilizzate, od utilizzate solo parzialmente, viene effettuato al netto della trattenuta di un diritto fisso pari all'importo degli oneri di procedura versati.
La richiesta di rimborso deve essere inoltrata, per iscritto, alla Società che ha rilasciato l'autorizzazione, allegando l'originale della stessa, completa della relativa appendice. Se la richiesta di rimborso non perviene alla Società entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, le Società sono autorizzate ad incamerare, in via definitiva, quanto versato per pedaggi ed indennizzi.
- 23 - In caso di inosservanza delle presenti norme e condizioni generali, nonché delle eventuali prescrizioni particolari, come pure di non corrispondenza a quanto autorizzato, decade la validità della autorizzazione, che sarà, pertanto, ritirata.
- 24 - Per ogni controversia comunque derivante dal presente rapporto è competente il Foro di Parma.
- 25 - La Ditta richiedente «autorizzazione per un determinato periodo di tempo (Periodica)» deve costituire fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero deposito cauzionale infruttifero, nella misura indicata dalle «Società» a garanzia del pagamento sia degli importi dei pedaggi od oneri tutti derivanti dai transiti effettuati e sia della gestione conto.
La Ditta deve, su richiesta delle «Società», adeguare l'importo di tale garanzia in relazione al fatturato di un bimestre.
- 26 - Le «Società» fatturano mensilmente i pedaggi e gli indennizzi relativi ai percorsi che la Ditta avrà effettuato con utilizzo di «autorizzazione periodica». I percorsi da fatturare vengono individuati in base ai dati riportati dal personale di esazione sugli «attestati di transito». I pedaggi sono quelli in vigore al momento dell'effettuazione del transito.
- 27 - Nella fattura mensile, in aggiunta a quanto indicato al punto 26, vengono addebitati un diritto fisso per ciascun attestato di transito ed un importo forfettario mensile per oneri di gestione conto, sulla base del tariffario in vigore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
- 28 - Il pagamento delle fatture, emesse a fronte dell'utilizzazione di «Periodica», deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data delle stesse.
Trascorso tale termine le «Società» applicano un interesse, per ritardato pagamento, in ragione del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti.
Resta ferma la facoltà delle «Società» di procedere alla revoca delle «autorizzazioni periodiche» in caso di inosservanza dei termini di pagamento.

La Ditta